CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 2 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

La Societa' delle strade ferrate romane, dopo la sua riorganizzazione, dovra' porre il tratto della linea preaccennata, che e' tra Bologna e Forli', in issato di essere aperto al servizio dei viaggiatori il primo settembre di questo anno, onde il Governo, quando il creda, possa per tale epoca o per altra successiva ordinarne la apertura.

Il Governo, volendo far uso di questa facolta', ne dara' avviso alla Societa' un mese prima del giorno fissato per l'apertura.

Pei tratti di linea che saranno aperti anteriormente al primo gennaio 1862 per domanda del Governo, in conformita' della riserva avanti espressa, avra' effetto la garanzia del prodotto che lo Stato accorda alla Societa'.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-2/versione/0